

N. 35.232 di repertorio.

N. 10.518 di raccolta.

**Verbale di assemblea di associazione non riconosciuta**

**REUBBLICA ITALIANA**

Il ventisette ottobre duemilaventi, in Empoli, Piazza Guido Guerra 8.

Io sottoscritto Dottor Daniele Muritano, notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, do atto con il presente verbale, che si è svolta in data 26 ottobre 2020, in Empoli, Via XX Settembre 17, con inizio alle ore diciassette e quindici minuti l'assemblea dell'associazione non riconosciuta denominata

**GINESTRA - FEDERAZIONE ANTIVIOLENZA - ONLUS**

con sede in Empoli, Via Raffaello Sanzio 199, codice fiscale e partita IVA 06591560484, costituita con mio atto in data 22 ottobre 2015, col n. 33.216 di repertorio, registrata a Empoli in data 27 ottobre 2015 al n. 5.137, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della sezione Città Metropolitana di Firenze e nell'anagrafe delle Onlus.

\*

Io notaio do atto che l'assemblea dell'associazione si è svolta come segue.

Ha presieduto l'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo **Eleonora Gallerini**, nata a Pontedera il 20 giugno 1961 la quale ha preliminarmente comunicato che:

- l'assemblea dell'associazione è stata convocata a norma dello statuto sociale;
- del Consiglio Direttivo sono presenti lei stessa, il vice presidente Maria Giovanna Ulivieri e il consigliere Francesca Menconi.

Il Presidente ha quindi dato lettura dell'ordine del giorno su cui l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare.

**Ordine del giorno:**

**1 - Adeguamento dello statuto alla riforma del Terzo Settore.**

Tutto quanto sopra richiamato il Presidente:

- ha dato atto che sono presenti tutti i soci e precisamente:
  - l'associazione Centro Italiano Femminile con sede in Carrara rappresentata da Francesca Menconi;
  - l'Associazione di Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, rappresentata da sé medesima;
  - l'associazione Ippogrifo, rappresentata da Maria Giovanna Ulivieri;
  - l'associazione Sabine, rappresentata da Francesca Menconi;
- ha dichiarato pertanto l'assemblea validamente costituita.

\*

Il Presidente dopo avere rivolto un saluto ai presenti ha ricordato ai soci che con d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è stato approvato il Codice del Terzo Settore e nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, recante "Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Ha quindi precisato che l'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore prevede che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo

Registrato a Firenze  
il 29/10/2020  
al n. 37728  
serie 1T  
con euro 200,00

settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020 e che entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Il Presidente ha proceduto quindi a illustrare le modifiche dello statuto sociale proposte dal Consiglio Direttivo al fine di adeguarlo alle disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore.

Conclusa l'esposizione, il Presidente ha invitato i soci a deliberare sulla seguente proposta deliberativa.

«L'assemblea, all'unanimità, votando per alzata di mano secondo l'accertamento fatto dal Presidente

**delibera**

**(a)** di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, composto di 24 articoli;  
**(b)** di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di compiere tutte le attività necessarie ai fini dell'iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.»

\*

**RISULTATI DELLA VOTAZIONE**

Favorevoli: tutti i soci.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il Presidente ha proclamato il risultato e dichiarato approvata la proposta di deliberazione.

Null'altro essendovi altro da deliberare il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore diciassette e trenta minuti.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" il testo aggiornato dello statuto sociale.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, dattiloscritto a mia cura su due pagine fin qui di un foglio.

Firmato:

Dott. Daniele Muritano notaio (segue sigillo)

44  
10518  
d'ordine

**STATUTO**  
**GINESTRA FEDERAZIONE ANTIVIOLENZA - ODV**  
**TITOLO I**

**Articolo 1. Denominazione e durata.**

L'associazione **GINESTRA FEDERAZIONE ANTIVIOLENZA - ODV** (di seguito anche "**GINESTRA**") è regolata dal presente Statuto e agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento italiano.

La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

La sua durata è illimitata.

**Articolo 2. Sede.**

La Federazione ha sede in Empoli.

La Federazione avrà anche sedi operative presso le sedi delle Associazioni socie.

**TITOLO II**  
**Principi, finalità e azioni**

**Articolo 3. Principi.**

Le Associazioni socie che gestiscono i centri Antiviolenza, Centri di Ascolto e Case Rifugio condividono i principi e gli obiettivi contenuti nel presente Statuto, di seguito elencati e le finalità indicate all'art. 4, e operano secondo l'ottica della differenza di genere e ritengono la violenza sulle donne una questione sociale e culturale.

Le Associazioni che fanno parte di **GINESTRA** intendono agire nel rispetto delle diverse realtà territoriali e della storia di ognuna di loro.

Le Associazioni concordano di seguire i seguenti principi:

1. perseguire la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d'Azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne - Pechino 1995 - Convenzione del Consiglio Europeo sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica - Istanbul 2011);
2. adottare una metodologia comune: la "metodologia dell'accoglienza" fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere;
3. valorizzare il contributo dei soggetti che abbiano effettuato un percorso di autocoscienza e autoconsapevolezza sulle questioni di genere;
4. impegnarsi affinché nei Centri Antiviolenza, Centri di Ascolto, Case Rifugio e Case di seconda accoglienza operino professionalità che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce, e che sia garantita la supervisione e la formazione continua;
5. svolgere un ruolo di sensibilizzazione e di promozione di azioni e interventi specifici adeguati alle necessità delle donne che subiscono violenza e alla diffusione della cultura di genere;
6. conservare completa autonomia nelle scelte e nella gestione delle proprie Associazioni;
7. garantire anonimato e segretezza in ogni azione e intervento;
8. offrire gratuitamente il servizio;
9. prevenire la violenza operando per un cambiamento culturale che favorisca le pari opportunità.

**Articolo 4. Finalità.**

La Federazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante

lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati delle Associazioni o Enti che a essa aderiscono.

La Federazione si propone di perseguire i seguenti scopi e in particolare: di cui ai punti 1, 2, 5, 10 lett. a) e di cui alla lett. b) del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:

- rappresentare le Associazioni per la realizzazione dei principi di cui all'art. 3;
- costruire un'identità comune che sviluppi progettualità e visibilità dei Centri Antiviolenza, di Ascolto e Case Rifugio;
- partecipare al tavolo interistituzionale contro la violenza di genere;
- essere interlocutrici per le Istituzioni, gli Enti e tutte le realtà che alla violenza alle donne e ai minori operano in contrasto;
- svolgere un ruolo positivo nell'elaborazione dei progetti relativi alle cittadinanze di genere;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio di saperi, di elaborazioni e esperienze professionali acquisite dalle Associazioni socie;
- elaborare progetti di ricerca e di studio, iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza;
- individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza;
- promuovere azioni di sensibilizzazione per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale;
- rispondere all'accoglienza, alla gestione dell'emergenza, all'ospitalità e protezione, all'individualizzazione e attuazione dei percorsi individualizzati.

#### **Articolo 5. Attività.**

La Federazione GINESTRA, per il proseguimento delle finalità di cui all'art. 4, si propone di svolgere le sottoelencate attività di interesse generale anche secondo l'art. 5 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS"):

1. sostenere le donne e i minori che hanno subito violenze, maltrattamenti e discriminazioni operando in sinergia e integrando le proprie risorse umane e materiali anche ai sensi dell'art. 5, lett. a) del CTS;
2. favorire lo scambio, il confronto, il sostegno tra i vari componenti attraverso materiali prodotti anche singolarmente, esperienze di nuovi progetti, riflessioni e verifiche anche ai sensi dell'art. 5, lett. i) del CTS;
3. promuovere e realizzare progetti di ricerca e di studio sulle cause e gli effetti della violenza sulle donne, con particolare attenzione alle sue manifestazioni anche ai sensi dell'art. 5, lett. h) e w) del CTS;
4. promuovere iniziative di comunicazione, informazione, allestimento e aggiornamento di banche dati, centri di documentazione nonché curare la redazione e la stampa di pubblicazioni anche ai sensi dell'art. 5, lett. h) del CTS;
5. realizzare attività formative rivolte a volontarie e alle operatrici per condividere le metodologie e sviluppare nuove competenze anche ai sensi dell'art. 5, lett. i) del CTS;
6. promuovere interventi di formazione specifici, seminari di aggiornamento per operatrici e operatori dei servizi, professioniste e professionisti, volontarie e volontari anche ai sensi dell'art. 5, lett. i) del CTS;
7. organizzare convegni, dibattiti, seminari e approfondimenti sul tema della violenza di genere anche ai sensi dell'art. 5, lett. h) del CTS;
8. promuovere azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, anche attraverso campagne pubblicitarie anche ai sensi dell'art. 5, lett. w) del CTS;
9. sostenere la costituzione nell'ottica di genere di Associazioni o di gruppi

maschili che consapevolmente operano contro la violenza alle donne anche ai sensi dell'art. 5, lett. v) e w) del CTS;

10. progettare e mettere in atto attività di fund-raising ;

11. partecipare a bandi e progetti anche ai sensi dell'art. 5, lett. a) e i) del CTS;

12. partecipare a tavoli, forum nazionali e internazionali nel rispetto del pluralismo e dell'autonomia e delle scelte di ogni componente della Federazione anche ai sensi dell'art. 5, lett. v) e w) del CTS;

13. promuovere la costituzione di parte civile, esercitando ogni attività connessa in ogni grado di giudizio e l'organizzazione di interventi correlati;

14. svolgere un ruolo attivo, propositivo e di confronto con le Istituzioni e gli Enti, anche attraverso protocolli e la costituzione di reti;

15. dotarsi di un regolamento che dia attuazione alle norme contenute all'interno del presente Statuto.

In ossequio agli scopi associativi sopra elencati, l'organizzazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa ;

#### **Articolo 6. Adesioni a altri enti e attività accessorie.**

La Federazione GINESTRA può aderire a organismi che meglio permettano il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4.

La Federazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione di queste finalità, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, che svolgono attività analoghe o accessorie alle finalità e alle attività della Federazione.

### **TITOLO III ASSOCIAZIONI ADERENTI**

#### **Articolo 7. Associazioni aderenti**

La Federazione è costituita da:

- socie fondatrici;

- socie ordinarie;

nel presente atto indicate come socie o socie aderenti.

Possono aderire alla Federazione "GINESTRA" associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), altri enti del terzo settore forme organizzative il cui statuto preveda nelle proprie finalità la lotta alla violenza contro le donne e minori e che condividono le finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto. Inoltre Associazioni che operano per il cambiamento culturale di uomini maltrattanti e Associazioni che operino per il rispetto di ogni identità e diritti delle persone.

Le Associazioni che partecipano all'Atto Costitutivo sono socie fondatrici, le Associazioni che aderiscono successivamente all'atto costitutivo sono socie ordinarie.

Ai sensi del CTS e della lett. h) dell'art. 10 del menzionato d. lgs. 460/97 tutte le socie godono di uguali diritti e sono tenute a rispettare uguali doveri.

Durante la partecipazione alla vita associativa è espressamente esclusa la temporaneità.

#### **Articolo 8. Domanda di adesione**

Per aderire, le Associazioni devono presentare domanda scritta sottoscritta dalla legale rappresentante, dichiarando di condividere l'art. 3 e 4 del presente Statuto.

Alla domanda occorre allegare:

a. il proprio statuto o altro atto attestante l'esistenza dell'Associazione;

- b. la documentazione relativa all'attività svolta;
- c. la dichiarazione che, successivamente all'accoglimento della domanda, salvo intenzione di recedere, l'Associazione si impegna a versare annualmente la quota di adesione.

Il Consiglio Direttivo esamina la documentazione presentata e il sussistere dei requisiti richiesti e di conseguenza, decide in merito all'accoglimento della domanda dandone comunicazione al richiedente e motivandone il solo rigetto.

L'adesione si perfeziona a seguito dell'ammissione, obbliga al con il versamento della quota associativa e comporta l'annotazione nel libro degli associati.

#### **Articolo 9. Diritti e doveri delle socie**

Tutte le socie hanno gli stessi diritti: possono partecipare alle iniziative promosse dalla Federazione GINESTRA e intervenire all'Assemblea, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi della Federazione; hanno diritto di esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti e ogni altro documento della Federazione, presso la sede della stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che avrà tre mesi per evaderla.

Le socie hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di pagare annualmente la quota di adesione; l'ammontare della quota associativa per il primo anno dalla costituzione viene stabilita nell'atto costitutivo.

La quota associativa può essere versata in due rate, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno, o in un'unica rata entro il 30 giugno di ogni anno.

Le prestazioni fornite alla Federazione GINESTRA dalle Associazioni aderenti sono normalmente a titolo gratuito.

In caso di necessità la Federazione GINESTRA può avvalersi di personale retribuito nel rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 10. Recesso e esclusione**

La qualità di socia cessa per:

- a. recesso;
- b. scioglimento dell'Associazione partecipante;
- c. mancato pagamento della quota di adesione annua;
- d. esclusione.

L'esclusione è disposta con delibera motivata del Consiglio Direttivo quando l'Associazione aderente non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, e alle deliberazioni dell'Assemblea delle socie e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali e/o materiali alla Fondazione GINESTRA. Le socie recedute o escluse non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annua. Il recesso ha effetto immediato.

### **TITOLO IV ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

#### **Articolo 11. Organi della Federazione**

Sono organi della federazione:

- a. L'assemblea;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente e il Vice Presidente;
- d. Organo di Controllo.

#### **Articolo 12. Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano della Federazione GINESTRA e si riunisce una volta l'anno e ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia

richiesta scritta un quinto decimo delle socie.

L'Assemblea:

- a. elegge e revoca le componenti del Consiglio Direttivo come da articolo 17 del presente statuto;
- b. determina gli indirizzi dell'azione della Federazione GINESTRA per l'anno successivo;
- c. approva i bilanci, consuntivo e preventivo, e il bilancio sociale se obbligatorio;
- d. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione della Federazione;
- e. determina le quote di adesione annue per le socie;
- f. può stabilire la costituzione di gruppi di lavoro per determinati progetti;
- g. approva le modifiche dello statuto;
- h. delibera la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i. elegge e revoca i componenti dell'eventuale Organo di Controllo;
- j. incarica un Revisore legale nell'ipotesi in cui la revisione legale dei conti sia obbligatoria per legge;
- k. delibera lo scioglimento e liquidazione della Federazione, nonché la sua trasformazione, fusione o scissione;
- l. delibera su tutto quanto non previsto nell'elencazione che precede e posto alla sua deliberazione dagli organi competenti.

#### **Articolo 13. Partecipazione e voto in Assemblea**

Tutte le associate partecipano all'Assemblea, con un massimo di cinque rappresentanti.

Ogni associata ha diritto a un voto.

#### **Articolo 14. Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno entro il 30 aprile e/o secondo calendario stabilito di volta in volta dall'Assemblea oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto decimo delle socie.

Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno 15 giorni mediante lettera a tutte le socie aderenti con ogni mezzo di cui sia possibile accertare il ricevimento e anche quindi con posta elettronica.

#### **Articolo 15. Regolarità di costituzione e svolgimento delle assemblee**

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle socie, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie presenti, salvo quanto diversamente previsto per le modifiche statutarie e lo scioglimento della Federazione dagli articoli 20 e 22 e per l'elezione del Presidente.

L'Assemblea, prima di dare inizio ai lavori, nomina una propria segretaria. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice delle presenti.

#### **Articolo 16. Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di quindici (15) membri.

A ciascuna Associazione fondatrice è riconosciuto il diritto di eleggere due componenti il Consiglio mentre i rimanenti sette componenti sono eletti dall'Assemblea scelti fra i rappresentanti dei nuovi associati.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e le sue componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente.

Il Consiglio può deliberare se è presente la metà più una delle sue componenti e delibera a maggioranza delle presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.

in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

Il Consiglio al quale è attribuita la ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'ente, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, può deliberare sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. gestisce i rapporti economici dell'Assemblea;
- b. convoca l'Assemblea;
- c. presenta una relazione sull'attività svolta;
- d. predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e preventivo, e il bilancio sociale se obbligatorio, nonché le relative relazioni previste dalla legge e dal presente statuto, ovvero la relazione al bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività;
- e. rappresenta il riferimento per i gruppi di lavoro.

#### **Articolo 17. Il Presidente**

Il Presidente rappresenta la Federazione GINESTRA a tutti gli effetti di fronte a terzi. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Federazione sia nei riguardi delle socie che di terzi. Convoca e presiede il Consiglio.

Il Presidente nomina il Vice Presidente, il Responsabile Amministrativo (o tesoriere) e il Segretario del Consiglio.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente può delegare a una o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria, avendo cura di eventualmente attribuirle la rappresentanza dell'ente.

In Particolare il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e agire su di essi e rilasciare delega per quanto al presente capoverso a altra componente del Consiglio.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi della Federazione, con successiva rettifica da parte del Consiglio.

Il Presidente resta in carica per due anni.

Ha la rappresentanza legale della Federazione.

In caso di assenza temporanea, di dimissioni e sopravvenuta impossibilità del presidente a svolgere le sue funzioni, il Vice Presidente assume l'incarico e la rappresentanza della Federazione.

#### **Articolo 18. Organo di Controllo**

La Federazione si doterà di un Organo di Controllo nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del CTS.

L'Organo di Controllo potrà essere collegiale, composto da tre membri, o unipersonale, secondo la decisione adottata dall'Assemblea, composto comunque da iscritti all'Albo dei revisori legali.

Se nominato, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate:

m. il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, e almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Federazione;

n. la verifica dei bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro;

- o. la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- p. la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- q. il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- r. l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero.
- Le funzioni di cui al comma che precede, e conseguentemente, la nomina dell'Organo di Controllo, vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

## **TITOLO V**

### **IL PATRIMONIO E ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **Articolo 19. Patrimonio della Federazione**

Il patrimonio della Federazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie e all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Federazione;
- b. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c. da donazioni, legati e lasciti destinati a incremento patrimoniale.

La Federazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione e contributi delle socie aderenti;
- sovvenzioni, sottoscrizioni e contributi di privati, singoli o istituzioni;
- contributi e corrispettivi derivanti da convenzioni e partecipazioni a bandi e progetti provinciali, regionali o nazionali;
- donazioni e lasciti destinati all'utilizzo nelle attività della Federazione;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla Federazione a qualunque titolo;
- dalla raccolta di fondi;
- dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- dalla vendita di beni prodotti dalle assistite e dai volontari delle associate curata direttamente dalla Federazione;
- dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

#### **Articolo 20. Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, secondo disposizioni di legge.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere spedita alle socie almeno 10 giorni prima della data fissata dall'Assemblea.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' obbligatorio impegnare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale istituzionali e eventuali diverse della Federazione e delle Associazioni a essa direttamente connesse o collegate.

## **TITOLO VI**

### **REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO**

**Articolo 21. Modifiche dello Statuto**

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata, rappresentata dal 95% delle associazioni presenti.

**Articolo 22. Scioglimento della Federazione**

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto in tal caso devono essere presenti almeno due terzi delle socie.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti delle socie presenti. In caso di scioglimento della Federazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto a altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, a altri enti del terzo settore che abbiano fini e identici o analoghi operino nello stesso territorio ove ha sede la Federazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le determinazioni dell'assemblea, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal predetto parere sono nulli.

**TITOLO VII****SIMBOLO E COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO****Articolo 23. Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico**

Il simbolo della Federazione, che può essere modificato, deve riportare la dicitura GINESTRA.

**Articolo 24. Disposizione finale.**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto trovano applicazione il codice civile e le altre disposizioni vigenti, in particolare il d. lgs. 460/1997.

Firmato:

Dott. Daniele Muritano notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo. Empoli, 29 ottobre 2020. File firmato digitalmente dal Notaio Daniele Muritano



Firmato digitalmente da DANIELE  
MURITANO  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484